Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 269 del 20 novembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 novembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1466.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Addario Chieco Paolo fu Francesco, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Addario Chieco Paolo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Addario Chieco Paolo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 51.50.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 70. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Addario Chieco Paolo fu Francesco, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 23003)					
Masseria Addario	186	5	—	Pascolo	II	51	38	51	3.596,96
Id.	186	4	—	Fabbricato rurale	—	0	12	41	—
				Totali		51	50	92	3.596,96

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada Castel del Monte-Corato;

Est: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà di Marchio Lorenzo di Michele;

Sud: con la proprietà di Loiodice Iola fu Luigi, Davella Angela di Pasquale ed altre.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.025.133,60 (unmilioneventicinquemilacentotrentatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1467.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caniglia Roberto di Michele, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caniglia Roberto di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caniglia Roberto di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 57.60.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 69. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caniglia Roberto di Michele, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 208)					
Ischia	41	4	a	Pascolo cespugliato	unica	0	17	57	25,47
Id.	41	4	b	Id.	unica	0	21	46	31,12
Id.	41	22	a	Seminativo	II	6	25	48	2.439,37
Id.	41	22	b	Id.	II	5	93	73	2.315,55
Id.	41	3	a	Id.	I	8	70	00	4.785 —
Id.	41	3	b	Id.	I	8	37	43	4.605,86
				Totali		29	65	67	14.202,37

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Galasso Agostino fu Casimiro;
Sud-est: con comune di San Paolo Civitate;
Sud-ovest: con Petrulli Fenizio Maria fu Francesco;
Nord-ovest: con la strada comunale dell'Ischia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 208)					
San Lucio	30	9	—	Seminativo	III	13	76	11	4.265,94

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la strada comunale Difesa;
Sud-est: con la strada comunale dell'Ischia;
Sud-ovest: con Sanfelice Annamaria di Fabio;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n. 208*)					
San Lucio . .	19	33	a	Seminativo	II	4	14	41	1.616,20
Id.	19	33	b	Id.	II	1	23	33	480,99
Id.	19	37	—	Id.	III	0	84	90	263.19
Id.	19	31	c	Pascolo	III	1	02	63	71,84
Id.	19	34	b	Seminativo	III	5	63	07	1.745.52
Id.	19	36	—	Id.	III	1	05	10	325,81
Id.	19	34	a	Id.	III	0	02	38	7,38
Id.	19	31	a	Pascolo	III	0	23	00	16,10
				Totali . . .		14	18	82	4.527,03

I terreni sopraindicati confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con la strada comunale Difesa;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.643.681,25 (tremilioniseicentoquarantatremilaseicentottantuno e cent. 25) per il 1° corpo; L. 1.151.803,80 (unmilionecentocinquatunomilaottocentotre e cent. 80) per il 2° corpo; L. 1.199.567,40 (unmilionecentonovantanovemilacinquecentosessantasette e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	29	65	67	14 202,37
2° Corpo	13	76	11	4.265,94
3° Corpo	14	18	82	4.527,03
In complesso . . .	57	60	60	22.995,34

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.995.052,45 (cinquemilioninovecentonovantacinquemilacinquantadue e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1468.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);
Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 254.30.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952

Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 68. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Vito fu Luigi, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 813)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Padule	129	22	—	Seminativo	III	76	84	39	21.516,29
Marina	134	35	—	Id.	III	6	29	95	1.763,86
Id.	134	33	—	Id.	III	0	08	77	24,56
Id.	134	19	—	Mandorleto	II	8	20	09	4.510,50
Id.	134	37	—	Seminativo	III	10	39	47	2.910,52
Id.	134	38	—	Mandorleto	II	2	21	95	1.220,73
Id.	134	20	—	Pascolo	II	1	26	90	107,87
Id.	134	21	—	Aia	—	0	01	92	—
Id.	134	22	—	Fabbricato rurale	—	0	64	70	—
Id.	134	18	—	Seminativo	III	25	61	05	7.170,94
Galasso	139	1	—	Id.	III	2	49	50	698,60
				Totali		134	08	69	39.923,87

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Perrone Maria Teresa fu V. Andrea;

Est: con proprietà Perrone Maria Teresa fu V. Andrea; con altre proprietà e con la strada comunale delle Tuffarelle;

Ovest: con proprietà Miani Teresa fu Luigi e con altre proprietà.

Il corpo sopradescritto è intersecato nel senso longitudinale dalla strada Littoranea Taranto-Metaponto e nella parte sud nel senso ovest-est dal torrente Galasso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 813)					
Galasso	139	18	—	Seminativo	III	1	95	66	547,85
Id.	139	19	—	Id.	III	0	74	60	208,88
Id.	140	3	—	Id.	IV	30	20	25	4.681,39
Id.	140	19	—	Id.	IV	15	12	95	2.345,07
Id.	140	20	—	Id.	IV	0	53	00	82,15
				Totali		48	56	46	7.865,34

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Opera nazionale combattenti e Perrone Maria Teresa fu V. Andrea;
Est: con la strada comunale Tuffarelle;
Sud: con proprietà Savoia Caino fu Francesco.

Il corpo sopradescritto è intersecato nel senso nord ovest, sud-est dal torrente Galasso nel senso sud-ovest, nord-est dall'allacciante lago d'Anice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 813)					
Tuffarelle	136	6	—	Seminativo	IV	50	69	20	7.857,23
Id.	136	17	—	Id.	IV	6	81	40	1.056,17
Id.	136	18	—	Id.	IV	5	02	32	778,60
				Totali		62	52	92	9.692,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Strada Guglielmo fu Giuseppe;
Est: con proprietà Strada Guglielmo fu Giuseppe ed altro;
Ovest: con la strada comunale delle Tuffarelle.

Il corpo sopradescrito è intersecato nel senso nord-ovest, sud-est e sud-ovest nord-est dal colatore mezzano occidentale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 813)					
Lago D'Anice	130	37	—	Pascolo	III	9	12	10	456,05

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà di Bartolo Vittorio di Domenico;
Est: con proprietà Giancipoli Franceschina di Giovanni;
Ovest: con strada comunale Tuffarelle;
Sud: con la strada comunaltarantina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 13.364.353,80 (tredicimilionitrecentosessantaquattromilatrecentocinquantatre e cent 80) per il 1° corpo, di L. 2.745.301,70 (duemilionisettecentoquarantacinquemilatrecentouno e cent. 70) per il 2° corpo, di L. 3.392.210,50 (tremilionitrecentonovantaduemiladuecentodieci e cent. 50) per il 3° corpo, di L. 118.573 (centodiciottomilacinquecentosettantatre) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	134	08	69	39.923,87
2° Corpo	48	56	46	7.365,34
3° Corpo	62	52	92	9.692,03
4° Corpo	9	12	10	456,05
In complesso	254	30	17	57.937,29

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 19.620.439 (diciannovemilioniseicentoventimilaquattrocentotrentanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1469.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 5.86.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 858)					
Lago Maria Leonarda	45	24	—	Seminativo	III	4	69	24	1.079,23

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con tratturo Miglionico-Metaponto;
Nord-ovest: con proprietà Cantore Emilio fu Giovambattista;
Sud: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 858)					
Sant'Agnese	48	18	—	Vigneto uliveto	IV	1	15	44	311,69

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con strada comunale Sant'Agata;
Sud, est, ovest: con piccoli quotisti.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 858)					
Borgo San Rocco	21	914	a	Incolto produttivo	unica	0	01	52	0,24

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, sud, est ed *ovest*: con catasto urbano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 318.372,85 (trecentodiciottomilatrecentosettantadue e cent. 85) per il 1° corpo; L. 99.740,80 (novantanovemilasettecentoquaranta e cent. 80) per il 2° corpo e L. 86,40 (ottantasei e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	69	24	1.079,23
2° Corpo	1	15	44	311,69
3° Corpo	0	01	52	0,24
In complesso	5	86	20	1.391,16

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 418.200,05 (quattrocentodiciottomiladuecento e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1470.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cantore Vito fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 200.09.32, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cantore Vito fu Luigi, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 856)					
Lago Maria Leonarda	45	1	—	Pascolo	II	42	70	00	3.202,50
Id.	45	96	—	Id.	II	3	79	00	284,25
Id.	45	7	—	Uliveto	II	0	98	19	515,50
Id.	45	8	—	Seminativo	II	37	28	62	12.677,31
La Piantata	45	19	—	Id.	III	6	86	52	1.579 —
Lago Maria Leonarda	45	20	—	Id.	II	11	55	43	3.928,46
Id.	45	24	—	Id.	III	3	24	59	746,57
Id.	45	25	—	Id.	III	10	09	58	2.322,03
Id.	45	31	—	Pascolo cespugliato	III	26	99	78	1.349,89
Il Perito	55	1	—	Seminativo	II	31	24	44	10.623,10
Id.	55	2	—	Pascolo cespugliato	III	2	48	09	124,05
Id.	55	3	—	Pascolo	III	6	57	20	289,17
Id.	55	4	—	Pascolo arborato	III	3	87	16	290,37
Id.	55	5	—	Pascolo	III	7	57	48	333,29
Id.	55	32	—	Pascolo cespugliato	III	4	83	24	241,62
				Totali		200	09	32	38.507,11

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-ovest: con beni di Cantore Emilio e Carlo fu G. Battista;
Nord-est: con tratturo Miglionico-Metaponto;
Sud-ovest: con terreni in agro di Pomarico e con beni di Cicco Camillo;
Est con beni di Semerano Francesco, Contuzzi Domenico e Campelli Emilio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 11.183.111,20 (undicimilionicentottantatremilacentoundici e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1471.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Chillino Felicia fu Luigi, in comune di Vernole (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chillino Felicia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chillino Felicia fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vernole (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 38.03.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 67. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chillino Felicia fu Luigi, in comune di Vernole (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2966-*bis*)					
Masseria Pier Deno	23	1	—	Pascolo	II	8	25	57	330,23
Id.	23	2	—	Seminativo	II	13	00	14	4.550,49
Id.	23	3	—	Pascolo	II	9	82	22	392,89
Id.	23	4	—	Seminativo	III	6	95	62	1.878,18
				Totali		38	03	55	7.151,79

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale San Pietro e con proprietà del sig. Vestito Vito-Donato;

Est: con proprietà De Giorgi Giorgio;

Sud con proprietà della stessa ditta;

Ovest: con proprietà Rugge Giulio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.386.765,50 (duemilionitrecentottantaseimilasettecentosessantacinque e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1472.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 52.07.85 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 13846)					
Taverna Nuova	123	29	—	Pascolo	IV	2	09	60	44,06
Id.	123	26	—	Id.	IV	0	20	24	4,25
Id.	123	61	—	Seminativo	V	14	57	50	728,73
Id.	123	25	—	Pascolo	III	0	56	58	18,90
Id.	123	28	—	Seminativo	V	2	54	80	127,40
Id.	123	69	—	Pascolo	III	0	31	76	10,80
Id.	123	70	—	Id.	III	0	93	00	31,62
Id.	123	62	—	Id.	III	1	61	60	54,94
Id.	123	33	—	Id.	III	0	73	20	24,89
Id.	123	35	—	Id.	II	28	50	57	1.710,34
				Totali		52	07	85	2.755,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Ruvo-Corato;

Est: con la proprietà di Grilli Francesco, Iole, ecc.;

Ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 804.689,20 (ottocentoquattromilaseicentottantanove e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1473.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 61.87.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5191)					
Senarico .	67	2	—	Seminativo	VI	2	11	06	189,95
Id.	67	18	—	Id.	V	1	07	61	172,78
Id.	67	17	—	Id. . .	IV	3	31	19	695,50
Id.	67	10	—	Id. . . .	VI	0	05	59	5,04
Id.	67	3	—	Id. . . .	VI	3	20	37	288,33
Id.	67	14	—	Id. . . .	IV	8	54	18	1.793,78
Id	67	11	—	Id.	VI	0	97	59	87,83
Id. .	67	19	—	Id. . . .	IV	2	00	85	421,78
Id. .	67	20	—	Id. . . .	V	0	71	66	114,66
Id. . . .	67	28	—	Pascolo	III	39	87	25	2.392,35
					Totali . . .	61	87	35	6.161,40

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il limite intercomunale Spinazzola-Andria;
Est: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.756.261,20 (unmilionesettecentocinquantaseimiladuecentosessantuno e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1474.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Gemmis Nicola fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 96.80.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Gemmis Nicola fu Domenico, in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5191)					
Senarico	66	49	—	Seminativo	VI	4	78	50	430,65
Senarico Sottano	67	36	—	Id.	V	5	02	43	803,89
Id.	67	35	—	Id.	V	5	78	55	925,68
Id.	67	34	—	Id.	V	0	54	48	87,17
Id.	67	33	—	Id.	IV	1	28	63	270,12
Id.	67	32	—	Id.	V	1	66	53	266,45
Id.	67	1	—	Id.	VI	0	22	73	20,46
Id.	67	2	—	Id.	VI	0	25	00	22,50
Id.	67	10	—	Id.	VI	0	73	52	66,16
Id.	67	17	—	Id.	IV	0	18	04	37,88
Id.	67	18	—	Id.	V	1	08	03	172,84
Id.	67	28	—	Pascolo	III	75	24	05	4.514,43
				Totali		96	80	49	7.618,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite intercomunale Andria-Spinazzola;
Est: con la proprietà dello stesso e di Addario Chieco Giulio e Maria fu Francesco;
Ovest: con la proprietà di Massara Romano di Francesco;
Sud: con la proprietà di Massara Romana di Francesco.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.194.926,55 (duemilionicentonovantaquattromilanovecentoventisei e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1475.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nora Elisabetta fu Vito, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Nora Elisabetta fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Nora Elisabetta fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 160.35.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 66. — Carlomagno

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Nora Elisabetta fu Vito, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 9393)					
Pescariello	105	1	—	Seminativo	VII	1	72	80	172,80
Id.	105	2	—	Id.	V	0	81	60	204 —
Id.	105	3	—	Id.	VII	0	32	44	32,44
Id.	105	10	—	Seminativo arborato	VI	0	40	12	84,25
Id.	105	11	—	Id.	VI	0	46	44	97,52
Id.	105	12	—	Pascolo	V	1	93	96	85,34
Id.	105	13	—	Seminativo	VI	0	12	64	26,54
Id.	105	14	—	Id.	V	8	15	20	2.038 —
Id.	105	15	—	Pascolo	V	75	85	94	3.337,81
				Totali		89	81	14	6.078,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Berloco Pasquale fu Tommaso e Genco Maria fu Pasquale;
Est: con la strada vicinale Curtianello;
Ovest: con la strada nazionale Altamura-Bari e con la strada vicinale Pescariello;
Sud: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 9393)					
Pescariello	105	7	—	Fabbricato rurale	—	0	25	71	
Id.	105	16	—	Pascolo	V	20	25	67	891,29
Id.	105	17	—	Id.	V	8	63	90	380,12
Id.	105	18	—	Seminativo	VI	1	29	20	271,32
Id.	105	19	—	Id.	V	0	73	30	183,25
Id.	105	20	—	Id.	V	0	49	24	123,10
Id.	105	21	—	Id.	V	0	22	56	56,40
Id.	105	73	—	Pascolo	V	2	31	90	102,04
				Totali		34	21	48	2.007,52

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada nazionale Altamura-Bari;
Est: con la strada vicinale Pescariello;
Ovest: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo;
Sud: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo.

Il corpo è intersecato nel senso Nord-sud-ovest dalla ferrovia Calabro-Lucana.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 9393)					
Pescariello	105	27	—	Pascolo	V	2	71	28	119,36
Solagne	105	28	—	Id.	V	15	89	90	699,56
				Totali		18	61	92	818,92

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Pescariello;
Est: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo;
Ovest: con la strada vicinale Pescariello;
Sud: con la proprietà di Stasolla Michele fu Paolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 9393)					
Trentacapilli	204	208	—	Pascolo	V	1	68	56	74,17
				(*Partita catastale n.* 2332)					
Id.	204	16	—	Pascolo	V	0	40	63	17,88
Id.	204	17	—	Seminativo	VI	1	30	54	274,13
Id.	204	20	—	Fabbricato rurale	—	0	11	09	—
Id.	204	21	—	Seminativo	V	0	05	12	12 80
Id.	204	23	—	Pascolo	IV	2	18	34	141,92
Id.	204	24	—	Seminativo	V	3	18	66	796,65
Id.	204	22	—	Pascolo	IV	1	11	02	72,16
Id.	204	19	—	Seminativo	VI	7	49	49	1.573,93
Id.	204	32	—	Id.	IV	0	18	39	53,35
				Totali		17	71	84	3.017 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Sciovanna;
Est: con la strada Nazionale Altamura-Matera;
Sud: con la proprietà della stessa;
Ovest: con la proprietà dei fratelli De Bernardis fu Pasquale, Lobaccaro Giovan Battista fu Giovanni ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.748.652,55 (unmilionesettecentoquarantottomilaseicentocinquantadue e cent. 55) per il 1° corpo, di L. 580.893,60 (cinquecentoottantamilaottocentonovantatre e cent. 60) per il 2° corpo, di L. 241.581,40 (duecentoquarantunomilacinquecentoottantuno e cent. 40) per il 3° corpo, di L. 842.624,90 (ottocentoquarantaduemilaseicentoventiquattro e cent. 90) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva a sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	89	81	14	6.078,70
2° Corpo	34	21	48	2.007,52
3° Corpo	18	61	18	818,92
4° Corpo	17	71	84	3.017 —
In complesso	160	35	64	11.922,14

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.413.752,45 (tremilioniquattrocentotredicimilasettecentocinquantadue e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1476.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 138.95.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 65. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Carovigno (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6802)					
Aspri	46	15	a	Seminativo arborato	III	16	42	77	3.203,40
Serranova	46	16	c	Uliveto	II	2	91	70	2.260,68
Id.	46	17	a	Ficheto	III	4	56	95	1.553,61
				Totali		23	91	42	7.017,69

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;
Est: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Sud: con proprietà della ditta intestataria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catatale n.* 6802)					
Serranova	61	7	a	Seminativo	III	14	49	99	2.247,48
Id.	61	10	—	Id.	IV	34	70	70	2.776,56
Id.	61	8	a	Pascolo	I	23	27	94	1.978,75
				Totali		72	48	63	7.002,79

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Est con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Sud con la ditta intestataria;
Ovest: con la strada comunale Serranova-Bradone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 6802)					
Morgicchio	23	8	—	Seminativo	III	25	87	32	4.010,35
Id.	23	7	—	Id.	IV	5	57	60	466,08
Id.	23	6	—	Pascolo cespugliato	I	11	10	62	1.166,15
				Totali		42	55	54	5.642,58

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;
Est con la proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi;
Sud con la strada vicinale Appia;
Ovest: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Ernesto fu Luigi ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.279.787,45 (duemilioniduecentosettantanovemilasettecentoottantasette e cent. 45) per il 1° corpo, di L. 2.276.878,05 (duemilioniduecentosettantaseimilaottocentosettantotto e cent. 5) per il 2° corpo, di L. 1.860.618,40 (unmilioneottocentosessantamilaseicentodiciotto e cent. 40) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	23	91	42	7.017,69
2° Corpo	72	48	63	7.002,79
3° Corpo	42	55	54	5.642,58
In complesso	138	95	59	19.663,06

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.417.283,90 (seimilioniquattrocentodiciassettemiladuecentoottantatre e cent 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1477.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 53.30.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dentice di Frasso Sofia fu Luigi, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9393)					
Badessa	16	1	a	Pascolo	III	13	54	34	555,28
Id.	16	2	a	Seminativo	V	0	45	20	36,16
Id.	16	3	a	Pascolo cespugliato	III	0	12	00	3,60
Id.	16	9	a	Seminativo	V	39	18	80	3.135,04
				Totali		53	30	34	3.730,08

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Piero fu Luigi;
Est: con proprietà della ditta Dentice di Frasso Gerardo fu Luigi;
Sud con proprietà della ditta Dentice di Frasso Gerardo fu Luigi;
Ovest: con la ferrovia Bologna-Otranto.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.273.825,20 (unmilioneduecentosettantatremilaottocentoventicinque e cent. 20); salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Viti De Marco James fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 253.14.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni soprammenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 1749)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Monte Cavallo	55	16	—	Seminativo	II	0	92	42	268,02
Aie	55	20	—	Id.	II	1	17	38	340,40
Id.	55	22	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	07	—
Monte Cavallo	55	28	—	Seminativo	V	6	18	18	432,73
Id.	55	29	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	02	10	—
Id.	55	30	—	Seminativo	III	6	10	90	1.466,16
Canali	56	3	—	Id.	III	1	02	07	244,97
Id.	56	4	—	Id.	IV	2	43	55	426,21
Id.	56	9	—	Id.	III	1	17	54	282,10
Id.	56	20	—	Id.	III	9	99	12	2.397,88
Id.	56	23	—	Id.	II	3	45	82	1.002,88
Id.	56	24	—	Id.	III	1	72	00	412,80
Id.	56	25	—	Id.	II	2	95	61	857,27
Id.	56	26	—	Id.	II	1	16	28	337,21
Cisterna	57	3	—	Id.	II	1	04	14	302,01
Id.	57	4	—	Id.	IV	7	66	15	1.340,76
Id.	57	5	—		II	3	61	50	1.048,35
Masseria Creste	57	6	—	Id.	III	0	76	50	183,60
Id.	57	7	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	64	—
Id.	57	8	—	Seminativo	III	1	20	90	290,16
Id.	57	9	—	Ficheto	II	0	05	84	23,36
Id.	57	10	—	Id.	II	0	19	92	79,68
Id.	57	11	—	Fabbricato rurale	—	0	76	78	—
Id.	57	12	—	Corte rurale	—	0	36	55	—
Fiumi	57	13	—	Seminativo	II	3	26	48	946,79
Trice	57	14	—	Pascolo	II	0	22	29	8,92
Scoparelli	57	15	—	Seminativo	V	2	09	28	146,50
Carcara	57	16	—	Id.	III	9	13	03	2.191,27
Macchia	57	17	—	Id.	III	9	19	94	2.207,86
Longa	57	18	—	Id.	III	9	90	88	2.378,11
Id.	57	19	—	Pascolo	I	14	40	54	1.008,38
Pastorizza	57	20	—	Seminativo	III	6	48	15	1.555,56
Corrente	59	20	—	Id.	II	5	99	89	1.739,67
Nigio	59	28	—	Id.	IV	0	15	90	27,83
Campo Largo	59	29	—	Id.	II	5	35	12	1.551,85
Masseria Antigne	59	31	—	Id.	V	0	70	73	49,51
Masseria Ceppano	59	33	—	Pascolo	I	0	11	38	7,97
Id.	59	34	—	Fabbricato rurale	—	0	00	43	—
Id.	59	35	—	Pascolo	I	0	07	66	5,36
Id.	59	36	—	Fabbricato rurale	—	0	00	30	—

Segue 1° CORPO

(Partita Catastale n. 1749)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Ceppano	59	37	—	Fabbricato rurale	—	0	32	78	—
Id.	59	38	—	Ficheto	II	0	10	85	43,40
Gazzetta	59	39	—	Seminativo	II	5	31	08	1.540,13
Trice	59	40	—	Pascolo	I	3	37	58	236,31
Masseria Ceppano	59	41	—	Seminativo	V	4	69	59	328,71
Id.	59	42	—	Id.	III	2	31	00	554,40
Id.	59	43	—	Id.	II	3	10	28	899,81
Vignali	59	44	—	Id.	II	1	97	72	573,39
Serre	59	45	—	Id.	V	1	75	96	123,17
Pastorizza	59	46	—	Pascolo	I	0	98	00	68,60
Masseria Ceppano	59	49	—	Seminativo	III	1	07	09	257,02
Id.	59	50	—	Id.	II	3	19	44	926,88
Id.	59	51	—	Id.	V	9	08	50	635,95
Id.	59	52	—	Pascolo	I	1	05	15	73,60
Id.	59	53	—	Seminativo	IV	1	14	43	200,25
Id.	59	54	—	Id.	V	4	19	00	293,30
Pastorizza	60	5	—	Id.	IV	5	42	00	948,50
Id.	60	6	—	Pascolo	I	2	07	60	145,32
Id.	60	7	—	Seminativo	III	1	66	85	400,44
Masseria Caprara	60	8	—	I	IV	4	35	80	762,65
Id.	60	9	—	Id.	II	0	78	74	228,35
Id.	60	10	—	Id.	III	0	97	62	234,29
Id.	60	11	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	04	04	—
Id.	60	12	—	Seminativo	II	0	02	44	7,08
Id.	60	13	—	Fabbricato rurale	—	0	21	68	—
Id.	60	14	—	Ficheto	II	0	04	42	17,68
Id.	60	15	—	Seminativo	IV	0	05	94	10,40
Caprarella	60	16	—	Id.	II	0	48	91	141,84
Pastorizza	60	17	—	Id.	IV	2	69	80	472,15
Funni	60	18	—	Id.	II	1	19	21	345,71
Scoparelli	60	19	—	Id.	IV	1	82	57	319,50
Pastorizza	60	20	—	Id.	IV	0	89	57	156,75
Marine	0	21	—	Id.	IV	5	76	60	1.009,05
Id.	60	22	—	Id.	V	4	28	60	300,02
Lanoria	60	23	—	Id.	III	6	74	03	1.617,67
Giuseppe	60	24	—	Id.	II	4	66	26	1.352,15
Via Pascolo	60	26	—	Pascolo	I	1	29	80	90,86
Accorti	60	27	—	Seminativo	III	3	82	60	918,24
Masseria Creste	60	29	—	Pascolo	I	0	52	40	36,68
Masseria Caprara	60	30	—	Seminativo	IV	2	97	00	519,75
Pastorizza	60	31	—	Id.	IV	0	03	60	6,30
Marine	60	32	—	Id.	IV	0	25	80	45,15
Id.	60	33	—	Id.	V	2	12	20	148,54
Via Pascolo	60	34	—	Pascolo	I	0	23	60	16,52
Quatti	60	35	—	Seminativo	III	0	56	00	134,40
Stille	62	1	—	Id.	IV	14	61	00	2.556,75
Id.	62	13	—	Id.	IV	0	13	30	23,28
Taine	56	11	—	Id.	IV	11	60	59	2.031,03
Id.	56	17	—	Id.	II	2	01	99	585,77
Id.	56	21	—	Pascolo	II	0	89	63	35,85
Tonda	56	22	—	Seminativo	IV	0	19	07	33,37
				Totali		250	39	67	47.968,59

I terreni sopradescritti sono intersecati da nord a sud dalla strada vicinale San Nicola di Casole, da sud ad ovest dalla strada litoranea Otranto Leuca e confinano:

Nord: con proprietà fratelli Merico fu Giuseppe, Macrì Assunta ed altre;

Est: con proprietà del Demanio pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile);

Sud: con proprietà del Demanio Pubblico dello Stato (Ramo Marina mercantile), con proprietà sorelle Capriati fu Ladislao ed altre;

Ovest: con la strada vicinale Sant'Emiliano e con proprietà Famularo e Pepe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 1749)									
Grottella	61	11	—	Seminativo	III	2	75	28	660,66

Il terreno sopradescritto confina:
Nord ed a *sud*: con la proprietà della stessa ditta;
Est: con la strada vicinale Sant'Emiliano;
Ovest: con proprietà fratelli Minosi fu Salvatore.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.448.785,85 (sedicimilioniquattrocentoquarantottomilasettecentottantacinque e cent. 85) per il 1° corpo, di L. 227.927,70 (duecentoventisettemilanovecentoventisette e cent. 70) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	250	39	67	47.968,59
2° Corpo	2	75	28	660,66
In complesso	253	14	95	48.629,25

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 16.676.713,55 (sedicimilioniseicentosettantaseimilasettecentotredici e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Bitonto (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Viti-De Marco James fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bitonto (provincia di Bari), per una superficie di ettari 362.17.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Viti-De Marco James fu Antonio, in comune di Bitonto (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(Partita catastale n. 15475-bis)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Murge di Rogadeo	146	15	—	Seminativo	IV	1	44	50	79,47
Id.	146	52	—	Id.	IV	1	58	50	87,18
Id.	146	53	—	Id.	IV	0	43	06	23,68
				Totali		3	46	06	190,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio;
Est con la proprietà di Elia Domenico e Colasante Vito di Gioacchino;
Ovest con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio;
Sud: con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio.

Il corpo è attraversato nel senso nord-sud dalla strada di servizio dell'acquedotto pugliese.

2° CORPO

(Partita catastale n. 15475-bis)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Murge di Rogadeo	146	1	—	Seminativo	III	7	44	05	1.339,29
Id	146	2	—	Pascolo	III	2	07	33	66,35
Id.	146	3	—	Seminativo	III	2	12	46	382,43
Id.	146	4	—	Pascolo	II	3	23	94	194,36
Id	146	5	—	Id.	III	2	65	26	84,88
Id.	146	6	—	Seminativo	III	8	14	66	1.466,39
Id.	146	7	—	Seminativo	III	0	21	07	37,93
Id.	146	8	—	Id.	III	0	39	85	71,73
Id.	146	9	—	Pascolo	III	32	00	10	1.024,03
Id.	146	10	—	Seminativo	III	1	48	52	267,34
Id.	146	11	—	Fabbricato rurale	—	0	96	06	—
Id	146	12	—	Seminativo	III	1	82	68	328,82
Id	146	13	—	Id.	IV	0	97	10	53,40
Id	146	14	—	Id.	III	7	02	20	1.263,96
Id.	146	17	—	Id.	IV	30	85	92	1.697,26

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire

Segue 2° CORPO
(*Partita catastale n.* 15475-*bis*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Murge di Rogadeo	146	18	—	Seminativo	IV	1	39	18	76,55
Id.	146	19	—	Id.	IV	0	50	67	27,87
Id.	146	23	—	Id.	IV	0	96	78	53,23
Id.	146	28	—	Id.	IV	1	09	17	60,04
Id.	146	21	—	Id.	IV	2	22	21	122,22
Id.	146	24	—	Pascolo	III	173	88	30	5.564,26
Id.	146	36	—	Seminativo	IV	8	77	06	482,38
Id.	146	37	—	Id.	III	1	96	60	353,88
Id.	146	38	—	Id.	IV	6	74	50	370,97
Id.	146	39	—	Pascolo	I	3	34	00	267,20
Id.	146	40	—	Seminativo	IV	3	45	80	190,19
Id.	146	42	—	Pascolo	II	8	66	00	519,60
Id.	146	45	—	Id.	III	1	90	00	60,80
Id.	146	47	—	Id.	I	0	55	80	44,64
Id.	146	48	—	Seminativo	III	0	23	00	41,40
Id.	146	49	—	Pascolo	III	0	48	10	15,39
Id.	146	50	—	Id.	II	1	00	30	60,18
Id.	146	61	—	Id.	II	40	13	00	2.407,80
				Totali . . .		358	71	67	18.996,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Iatta Giovanni fu Giuseppe, Morani Anita ed altre;

Est: con le proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio, Romano Giuseppina di Leonardo, Bogadeo Francesco fu Eustacchio;

Ovest: con la strada comunale Barile ed il limite intercomunale Ruvo-Bitonto;

Sud: con la proprietà di De Viti-De Marco Lucia fu Antonio.

Il corpo è attraversato nel senso est-ovest dalla strada vicinale per Spinazzola e nel senso nord-sud dalla strada di servizio dell'acquedotto pugliese.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 56.147,35 (cinquantaseimilacentoquarantasette e cent. 35) per il 1° corpo, di L. 5.501.721,50 (cinquemilionicinquecentounomilasettecentoventuno e cent. 50) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . .	3	46	06	190,33
2° Corpo . . .	358	71	67	18.996,77
In complesso . . .	362	17	73	19.187,10

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.557.868,85 (cinquemilionicinquecentocinquantasettemilaottocentosessantotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Rienzo Francesco fu Antonio, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Rienzo Francesco fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia)

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Rienzo Francesco fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 316.67.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 63. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Rienzo Francesco fu Antonio, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 11989)					
Montaltino	38	4	—	Incolto produttivo	unica	151	14	40	3.022,88
Id.	39	39	—	Pascolo	III	0	65	66	78,79
				Totali		151	80	06	3.101,67

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-est: con demanio dello Stato;
Sud: con demanio dello Stato, Lo Bianco Giacchino fu Orazio e De Biase Maria fu L.do;
Est: con i limiti del comune di Trinitapoli e Saracino Francesco fu Pasquale;
Sud-ovest: con Di Loreto Emilio fu Giustino;
Ovest: con Visocchi Maria fu Alfredo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 11989)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Montaltino	38	7	—	Incolto produttivo	unica	3	99	20	79,84
Id.	39	41	—	Pascolo	III	25	66	34	3.079,60
Id.	39	2	—	Fabbricato rurale	—	1	49	53	—
Id.	39	189	—	Seminativo	III	0	47	85	143,55
				Totali		31	62	92	3.302,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con demanio dello Stato; nord-est con Sarcina Francesco fu Pasquale e Nanula Ruggero di Aniello;
Sud: con strada vicinale Rivoli-Trinitapoli;
Sud-est: con Mutiglio Maria di Michele, Di Rienzo Antonio di Francesco, Di Chio Nicola fu Ignazio, Di Fidio Loreta di Giuseppe, Rotolfo Giovanna fu Egidio e Sarcina Pasquale fu Antonio.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 11989)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Montaltino	39	188	—	Seminativo	III	60	00	00	18.000.—

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Sarcina Felicetta fu Pasquale;
Est: con Di Rienzo Francesco Paolo fu Giulio e con Fiorentino Francesco fu Nicola;
Sud: con strada vicinale Rivoli-Trinitapoli;
Ovest: con Nanula Ruggiero di Aniello e con Filannino Raffaele fu Michele.

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 11989)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Posta Uccello	56	1	—	Pascolo	II	72	51	00	13.051,80
Id.	58	1	—	Fabbricato rurale	—	0	68	29	—
				Totali		73	19	29	13.051,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con Del Fattore Aureliano fu Nicola e con Fornario Leonardo fu Michele;
Nord-est: con Poletta Ettore fu Antonio e con De Felice Ruggiero fu Ruggiero;
Sud-est: con Sarcina Nicola fu Francesco;
Sud-ovest: con Mascolo Ruggiero fu Tobia, Cafagna Geremia di Giuseppe, Torre Antonietta fu Vincenzo e Sipari Pietro fu Carmelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
5° CORPO (*Partita catastale n.* 1309)									
Posta Uccello	58	11	—	Seminativo	III	0	05	03	15,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà ed altri;

Est: con Intorcia Mauro fu Domenico;

Sud: con Regio Tratturello Salpitelli di Tonti-Trinitapoli;

Ovest: con Sipari Pietro fu Carmelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 775.417,50 (settecentosettantacinquemilaquattrocentodiciassette e cent. 50) per il 1° corpo, di L. 828.618,50 (ottocentoventottomilaseicentodiciotto e cent 50) per il 2° corpo, di L. 4.860.000 (quattromilioniottocentosessantamila) per il 3° corpo, di L. 3.262.950 (tremilioniduecentosessantadue milanovecentocinquanta) per il 4° corpo e di L 4074,30 (quattromilasettantaquattro e cent. 30) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	151	80	06	3.101,67
2° Corpo	31	62	92	3.302,99
3° Corpo	60	00	00	18.000 —
4° Corpo	73	19	29	13.051,80
5° Corpo	0	5	03	15,09
In complesso	316	67	30	37.471,55

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.731.060,30 (novemilionisettecentotrentunomilasessanta e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1481.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fusco Giuseppe fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 239.77.47, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 157.46.85, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 82.30.62.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 60. — Carlomagno

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fusco Giuseppe fu Vitantonio, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7438)					
Betlemme	14	54	—	Seminativo	III	4	75	88	1.094,53
Id.	14	74	—	Id.	IV	0	44	06	74,90
Id.	14	7	—	Id.	IV	0	90	58	150,09
Id.	14	11	—	Pascolo	I	0	55	11	57,87
Id.	14	10	—	Fabbricato rurale (aia)	—	0	05	68	—
Id.	14	6	—	Seminativo	IV	0	36	68	62,36
Id.	14	14	—	Id.	V	6	88	93	551,14
Id.	14	17	—	Id.	IV	19	35	75	3.290,77
Id.	14	18	—	Pascolo cespugliato	III	1	76	64	52,99
Id.	14	2	—	Seminativo	III	11	50	10	2.645,23
Id.	14	3	—	Id.	IV	25	75	05	4.377,59
Id.	14	4	—	Pascolo cespugliato	III	18	70	21	561,06
Id.	14	8	—	Incolto sterile	—	0	09	56	—
Id.	14	9	—	Id.	—	0	75	98	—
Id.	14	16	—	Seminativo	III	2	65	35	610,30
Id.	14	1	—	Id.	V	4	78	74	382,99
Id.	13	26	—	Pascolo cespugliato	III	1	84	87	55,46
Id.	13	27	—	Seminativo	V	4	70	56	376,45
Id.	13	28	—	Id.	V	9	04	81	723,85
Id.	13	29	—	Id.	V	4	62	29	369,83
Id.	13	30	—	Id.	IV	3	67	56	624,85
Id.	13	31	—	Fabbricato rurale	—	0	00	76	—
Id.	13	32	—	Seminativo	III	16	66	43	3.832,78
Casale	13	25	—	Id.	IV	4	03	72	686,32
Id.	13	23	—	Pascolo cespugliato	III	13	51	55	405,46
					Totali	157	46	85	20 986,82

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà demaniale;
Est: con proprietà demaniale (Ramo Marina);
Ovest: con proprietà della ditta intestataria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.203.499,45 (settemilioniduecentotremilaquattrocentonovantanove e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fusco Giuseppe fu Vitantonio, in comune di Brindisi, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO

(*Partita catastale n. 7438*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Betlemme	13	32	—	Seminativo	III	2	98	60	686,79
Id.	13	38	—	Pascolo	II	5	40	40	351,26
Id.	13	39	—	Id.	II	2	27	70	148 —
Id.	13	22	—	Fabbricato rurale	—	0	00	84	—
Id.	12	24	—	Seminativo	IV	9	25	02	1.572,53
Id.	13	17	—	Id.	IV	2	60	33	442,56
Id.	13	15	—	Id.	IV	13	70	94	2.330,60
Id.	13	37	—	Id.	V	5	38	40	430,72
Id.	13	16	—	Id.	IV	0	17	06	29 —
Id.	13	18	—	Incolto produttivo	unica	0	17	81	2,32
Id.	13	19	—	Seminativo	V	2	22	55	178,04
Id.	13	21	—	Pascolo	III	2	43	71	99,92
Id.	13	20	—	Pascolo cespugliato	III	1	80	99	54,30
Id.	13	14	—	Seminativo	IV	0	33	33	56,66
Id.	13	36	—	Id.	V	2	28	61	182,89
Pinti	13	13	—	Id.	V	1	27	90	102,32
Id.	13	8	—	Id.	V	12	82	90	1.026,32
Id.	13	34	—	Id.	III	5	77	20	1.327,56
Id.	13	35	—	Id.	V	3	21	20	256,96
Id.	13	12	—	Id.	V	0	87	18	69,74
Id.	13	33	—	Id.	IV	7	27	95	1.237,52
					Totali	82	30	62	10.586,01

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con il mare Adriatico;
Est: con la strada vicinale Faro Pense;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gambone Salvatore fu Lorenzo, in comune di Rocchetta Sant'Antonio (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gambone Salvatore fu Lorenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (provincia di Foggia),

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gambone Salvatore fu Lorenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 93.41.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 64. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gambone Salvatore fu Lorenzo, in comune di Rocchetta di Sant'Antonio (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 777*)					
Spineto	1	5	—	Seminativo	III	53	40	40	7.456,76
Difesa Grande	1	16	—	Id.	III	30	19	10	4.22[illegible],74
Id.	1	15	—	Id.	III	9	81	50	1.374,73
					Totali	93	41	00	13.058,23

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con strada vicinale Bula Fico d'Ulmo;

Nord-ovest: col torrente Calaggio;

Sud-ovest e *sud-est*: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.721.595,55 (trémilionisettecentoventunomilacinquecentonovantacinque e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, in comune di San Marco in Lamis (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, per i terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate non sono state ammesse al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 62.85.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 76. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gentile Maria Pia e Teresa fu Alfonso rispettivamente per le quote, in termini di Reddito dominicale, del 49,74 % e del 50,26 %, in comune di San Marco in Lamis (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3567)					
Agordat	128	7	—	Seminativo	I	28	18	70	14.798,20
Id.	128	12	—	Id.	I	10	61	75	5.574,19
Id.	128	10	—	Id.	II	24	05	47	9.381,34
				Totali		62	85	92	29.753,73

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con Piccirella Rachele fu Luigi;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con proprietà Franco Cesare fu Cesare;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.694.589,25 (seimilioniseicentonovantaquattromilacinquecentottantanove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, emesso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 16.43.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 6. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Margherita Luigi fu Giovanni in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 3109)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fattizzone . . .	112	54	—	Mandorleto . .	II	7	64	29	4.776,81
Id.	112	65	—	Id.	II	7	65	89	4.786,81
Id. . .	112	66	—	Seminativo	III	1	13	79	261,73
				Totali . . .		16	43	97	9.825,35

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con strada vicinale Fattizzone 1°;
Sud-est: con strada vicinale Fattizzone 3°;
Est: con proprietà Bonora Antonio fu Costantino ed altre.

Il corpo è intersecato nel senso sud-ovest-nord-est; dalla strada vicinale Fattizzone 2°.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.007.200,95 (tremilionisettemiladuecento e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Margherita Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), della superficie di ettari 236.54.05, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 159.04.17, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, per complessivi ettari 77.49.88.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Margherita Luigi fu Giovanni in comune di Massafra (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern:	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1521*)					
Santa Angela	29	1	—	Seminativo	V	7	13	83	927,98
Id.	29	20	—	Pascolo	unica	2	28	20	136,92
Id.	29	2	—	Pascolo cespugliato	III	1	32	40	59,58
Id.	29	3	—	Seminativo	VI	3	57	10	249,97
Id.	29	4	—	Pascolo cespugliato	III	5	72	30	257,53
Id.	29	5	—	Seminativo	V	7	37	60	958,88
Id.	29	6	—	Pascolo cespugliato	III	3	29	90	148,46
Id.	29	15	—	Id.	III	0	89	90	40,46
Id.	29	16	—	Id.	III	71	88	75	3.234,93
Id.	29	17	—	Seminativo	VI	6	42	30	449,61
Id.	29	18	—	Fabbricato rurale	—	0	01	07	—
Forcellara	30	1	—	Seminativo	V	0	11	60	15,08
Pantaleo	43	26	—	Uliveto	V	0	53	60	117,92
Id.	43	47	—	Id.	V	0	10	40	22,88
Id.	43	48	—	Pascolo cespugliato	III	1	33	60	60,12
Id.	43	53	—	Uliveto	V	0	17	60	38,72
Id.	43	54	—	Pascolo arborato	unica	2	46	80	283,82
Id.	43	30	—	Id.	unica	0	87	87	101,05

Segue CORPO UNICO

(*Partita catastale n.* 1521)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
Pantaleo	43	32	—	Uliveto	V	1	78	73	393,21
Id.	43	33	—	Pascolo cespugliato	III	1	23	53	55,59
Id.	43	49	—	Uliveto	V	5	56	80	1.224,96
Id.	43	56	—	Id.	V	1	49	20	328,24
Id.	43	32	—	Id.	V	0	89	80	197,56
Id.	43	35	—	Pascolo	unica	11	31	50	678,90
Id.	43	36	—	Seminativo	V	4	11	20	534,56
Id.	43	37	—	Pascolo	unica	14	83	28	889,97
Id.	43	40	—	Seminativo	IV	0	12	57	25,14
Id.	43	46	—	Pascolo cespugliato	III	1	94	95	87,73
Greguro	43	31	—	Uliveto	V	0	30	36	66,79
					Totali	159	04	17	11.561,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Ficaro Cesare fu Vincenzo e con proprietà Motolese Federico ed altri fu Paolo;

Ovest: con proprietà Turi Giovanna ed altri fu Giovanni e con proprietà Gravina Maria-Rosaria fu Francesco;

Est: con la proprietà Di Giorgio Giovanni ed altre fu Francesco, con proprietà Chiarelli Addolorata fu Tommaso, con proprietà Pagliari Arcangelo ed altri fu Michele, e con altre proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.604.354,65 (tremilioniseicentoquattromilatrecentocinquantaquattro e cent. 65), salvo determinazione definitiva aisensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Margherita Luigi fu Giovanni, in comune di Massafra (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 1521)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
Pantaleo	43	34	—	Uliveto	V	7	48	30	1.646,26
Id.	43	44	—	Pascolo cespugliato	III	12	93	96	582,28
Id.	43	38	—	Pascolo	unica	12	04	12	722,47
Id.	43	39	—	Mandorleto	II	2	47	50	792 —
Id.	43	51	—	Pascolo	unica	0	80	00	48 —
Id.	43	52	—	Seminativo	V	7	02	80	913,64
Id.	43	42	—	Fabbricato rurale	—	0	86	42	—
Id.	43	40	—	Seminativo	IV	0	12	57	25,14
Id.	43	43	—	Pascolo cespugliato	II	0	17	49	12,24
Id.	43	45	—	Fabbricato rurale	—	0	00	78	—
Id.	43	55	—	Pascolo arborato	unica	0	85	20	97,98
Id.	43	50	—	Pascolo cespugliato	III	3	29	20	148,14
Id.	43	57	—	Pascolo	unica	6	07	20	364,32
Id.	45	3	—	Uliveto	V	1	08	00	237,60
Id.	45	132	—	Pascolo arborato	unica	1	53	00	175,95
Id.	45	10	—	Uliveto	V	0	07	88	17,34
Id.	45	11	—	Id.	V	1	04	40	229,68
Santa Croce	45	12	—	Mandorleto	II	0	59	98	191,94

Segue 1° CORPO

(*Partita catastale* 1521)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Santa Croce	45	13	—	Uliveto	V	2	23	94	492,67
Id.	45	16	—	Id.	IV	0	43	59	152,57
Id.	45	17	—	Pascolo cespugliato	III	0	23	85	10,73
Id.	45	32	—	Uliveto	V	4	09	21	900,26
Id.	45	125	—	Pascolo arborato	unica	1	39	48	160,40
Id.	45	25	—	Uliveto	IV	1	07	48	376,18
Id.	45	133	—	Bosco alto fusto	II	0	20	00	17 —
				Totali		68	16	35	8.314,79

I sopradescritti terreni confinano:

Nord e *nord-est*: con la proprietà dello stesso;

Sud-ovest: con la strada vicinale Vico-Colaianni;

Est: con le ditte Chiarelli Addolorata fu Tommaso, Pagliari Arcangelo ed altri fu Michele, ecc.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 1521)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
San Toma	45	36	—	Uliveto	IV	0	09	98	34,93

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la ditta Mastronuzzi Girolamo fu Angelo;

Sud-est: con la ditta Giuliani Palma Rosa di Francesco;

Sud-ovest: con la ditta Scarnera Nicola fu Francesco.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 1521)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Pantaleo	45	22	—	Uliveto	V	0	57	88	127,34
Id.	45	23	—	Pascolo cespugliato	III	0	17	32	7,80
Id.	45	97	—	Uliveto	V	1	56	37	344,01
				Totali		2	31	57	479,15

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con la strada vicinale Torretta Fanelli;

Est: con la ditta Tocci Cosimo di Francesco, Gallo Vincenzo fu Francesco, ecc.;

Nord: con la ditta Piccoli Vito ed altri fu Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 1521)					
Frappietro	45	112	—	Uliveto	IV	0	54	70	191,45
Id.	45	136	—	Bosco alto fusto	II	0	32	40	27,54
				Totali		0	87	10	218,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con la ditta Gallo Vincenzo fu Francesco;
Sud con la strada vicinale Frappietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 1521)					
Frappietro	45	105	—	Uliveto	IV	1	64	53	575,85
Torretta	45	95	—	Id.	IV	2	14	48	750,68
Pantaleo	45	134	—	Pascolo arborato	unica	1	09	80	126,27
Id.	45	135	—	Pascolo	unica	0	51	20	30,72
				Totali		5	40	01	1.483,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, con la ditta Piccoli Vito ed altri fu Angelo;
Ovest: con le ditte Castellano Michele di Cosimo, De Carlo Rocco-Maria fu Rocco, ecc.;
Sud: con le ditte Gallo Vincenzo fu Francesco, Zanframundo Vera fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 1521)					
Frappietro	45	116	—	Uliveto	IV	0	14	84	51,94

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed *ovest*: con la ditta Gallo Vincenzo fu Francesco;
Sud-ovest: con la ditta Zanframundo Vera fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 1521)					
Frappietro	45	119	—	Uliveto	V	0	50	03	110,07

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la ditta Gallo Vincenzo fu Francesco;
Est e *sud*: con la ditta Zanframundo Vera fu Francesco.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	68	16	35	8.314,79
2° Corpo	0	09	98	34,93
3° Corpo	2	31	57	479,15
4° Corpo	0	87	10	218,99
5° Corpo	5	40	01	1.483,52
6° Corpo	0	11	84	51,94
7° Corpo	0	50	03	110,07
In complesso . .	77	49	88	10.693,39

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinosci Giovanna fu Martino, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto).

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marinosci Giovanna fu Martino, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie di ettari 307.42.34, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 233.39.28, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 74.03.06.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 85. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4216)					
Cannelli	48	1	—	Pascolo cespugliato	III	158	40	52	12.672,42
Specchiarosa	47	22	—	Id.	II	19	66	76	2.556,79
Id.	47	28	—	Id.	II	20	36	01	2.646,81
Rescio	47	29	—	Id.	II	0	68	47	89,01
Cannelli	48	2	—	Id.	II	30	43	76	3.956,88
Specchiarosa	47	31	—	Id.	III	3	83	76	307,01
				Totali		233	39	28	22.228,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Pesare Raffaele fu Giovanni e altre;

Est: con la strada comunale Borto Columena;

Ovest: con la proprietà Leo Arcangelo fu Pasquale, con Di Lorenzo Leonardo di Francesco e proprietà della stessa;

Sud: con la stessa proprietà Marinosci Giovanna fu Martino ed altre.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.112.953 (seimilionicentododicimilanovecentocinquantatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marinosci Giovanna fu Martino, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4216)					
Cannelli	48	13	g	Pascolo cespugliato	I	29	80	94	5.365,70
Id.	48	2	p	Id.	II	44	22	12	5.748,76
				Totali		74	03	06	11.114,46

I sopradescritti terreni confinano:

Nord, sud ed *est*: con proprietà della stessa.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1487.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mascia Michele fu Simone, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mascia Michele fu Simone, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilata dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mascia Michele fu Simone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 161.97.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mascia Michele fu Simone, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6566)					
Posta Principe	109	15	—	Seminativo	II	54	12	90	16.779,99
Id.	109	16	—	Id.	III	72	86	60	22.588,46
Motta del Lupo	109	20	—	Id.	II	27	64	56	11.887,61
Id.	109	21	—	Id.	II	3	12	00	1.341,60
Casalorda	109	9	—	Id.	III	4	21	44	1.306,46
				Totali		161	97	50	53.904,12

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con la strada comunale Torremaggiore-Foggia e con Pistillo Antonio di Michele;
Sud-est: con la stessa proprietà e con la Monaca Antonio fu Nicola;
Sud-ovest: col canale Ferrante;
Ovest: con Solimando Matteo-Donato fu Angelo.

I terreni sono attraversati nel senso nord-ovest sud-est dalla strada comunale Torremaggiore-Foggia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.254.020,40 (quattordicimilioniduecentocinquantaquattromilaventi e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Nota Vincenzo fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Nota Vincenzo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Nota Vincenzo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel volume di Oliveto Lucano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 222.81.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro propenente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 86. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Nota Vincenzo fu Nicola, in comune di Oliveto Lucano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la rifoma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*Partita catastale n.* 494)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num. ro di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Porcile di Serracavallo	16	12	—	Seminativo	II	1	38	53	332,47
Id.	16	58	—	Id.	III	28	86	60	3.463,92
Id.	16	59	—	Id.	III	5	33	62	640,34
Masseria San Pietro	16	57	—	Id.	II	2	46	79	592,30
Id.	16	56	—	Fabbricato rurale	—	0	08	17	—
Piana San Pietro	16	55	—	Seminativo	II	0	84	09	201,82
Id.	16	54	—	Id.	II	1	90	67	457,61
Id.	16	53	—	Id.	III	1	52	00	182,40
Id.	16	52	—	Id.	III	1	75	00	210 —
Id.	16	51	—	Id.	III	3	14	09	376,91
Id.	16	50	—	Id.	II	1	08	06	259,34
Id.	16	49	—	Id.	II	4	14	61	995,06
Id.	16	48	—	Id.	III	4	21	83	506,20
Id.	16	47	—	Id.	I	3	37	58	1.046,50
Id	16	46	—	Id.	I	0	33	25	103,08
Id.	16	45	—	Fabbricato rurale	—	0	03	44	—
Lago del Fico	16	28	—	Pascolo cespugliato	I	47	79	21	3.823,37
Porcile di Serracavallo	16	27	—	Seminativo	II	0	88	20	211,68
Id	16	26	—	Pascolo cespugliato	I	1	54	38	123,51
Id.	16	9	—	Seminativo	II	6	16	51	1.479,62
Id.	16	10	—	Fabbricato rurale	—	0	13	57	—
Id.	16	11	—	Seminativo	III	7	54	04	904,85
Lago del Fico	16	14	—	Id.	III	24	90	88	2.989,05
Id	16	15	—	Pascolo cespugliato	I	1	37	73	110,18
Porcile di Serracavallo	16	13	—	Seminativo	III	2	84	51	341,41
Tempa della Pietra	16	23	—	Id.	III	0	75	09	90,11
Id	16	24	—	Id.	III	1	42	03	170,44
Id.	16	25	—	Id.	III	29	84	33	3.581,20
Piano Pascione	16	21	—	Id.	II	11	47	20	2.753,28
Gavito della strada	16	18	—	Id.	III	0	74	65	89,58
Id.	16	19	—	Id.	III	1	15	37	138,44
Id.	16	20	—	Bosco alto fusto	unica	0	73	77	40,57
Tempa della Pietra	16	44	—	Id.	unica	0	33	51	18,43
Fascione e Serracavallo	16	43	—	Pascolo cespugliato	I	11	10	00	880 —
Masseria Fascione	16	22	—	Fabbricato rurale	—	0	03	80	—
Serracavallo	20	1	—	Seminativo	I	6	36	36	1.972,72
Id.	20	2	—	Id.	II	2	79	41	670,58
Porcile di Serracavallo	16	29	—	Id.	II	2	38	40	572,16
					Totali	222	81	28	30.329,13

I terreni innanzi descritti confinano:

Nord: con restante proprietà Nota e terreni posti in agro di Garaguso;

Sud: con restante proprietà Nota e terreni posti in agro di San Mauro Forte;

Est: con terreni siti in agro di Garaguso;

Ovest: con restante proprietà Nota Vincenzo e con strada provinciale.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.275.909,90 (novemilioniduecentosettantacinquemilanovecentonove e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasca Maria fu Raffaele, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria— nei confronti di Pasca Maria fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pasca Maria fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 58.99.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro propenente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 56. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasca Maria fu Raffaele, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3328)									
Olivella	5	20	—	Seminativo	II	21	60	60	8.426,31
Id.	5	9	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
Id.	5	25	—	Seminativo	III	37	36	70	11.583,76
				Totali		58	99	00	20.010,10

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con Fania Giovanna ed altre fu Ugo;
Ovest: con Napilato Alfredo fu Francesco e Pasca Michele di Raffaele.

L'indennità, totale di espropriazione offerta è di L. 5.318.463,60 (cinquemilionitrecentodiciottomilaquattrocentosessantatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ripandelli Germano fu Ascanio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ripandelli Germano fu Ascanio, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo.

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ripandelli Germano fu Ascanio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 93.77.52, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 83. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ripandelli Germano fu Ascanio, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 826)					
Bascianelli	40	9	—	Seminativo	IV	1	46	50	263,70
Piscioli	40	23	—	Id.	III	2	86	30	858,90
				Totali	.	4	32	80	1.122,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, nord-est e ad *ovest* con fratelli Tullio di Francesco;

Sud-est: con ferrovia Cervaro-Candela e con fratelli Tullio di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 826)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Giannina	40	53	—	Seminativo	IV	7	34	60	1.322,28
Id.	40	55	—	Id.	IV	1	45	43	261,77
Piscioli	40	69	—	Pascolo	II	4	76	40	476,40
				Totali		13	56	43	2.060,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con fratelli Tullio di Francesco e con ferrovia Cervaro-Candela;

Nord-est: con ferrovia Cervaro-Candela;

Sud con strada vicinale Piscioli;

Ovest: con fratelli Tullio di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 826)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Bascianelli	40	18	—	Pascolo	III	0	07	00	3,50
Giannina	40	51	—	Seminativo	IV	60	97	87	10.976,17
				Totali		61	04	87	10.976,67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con fratelli Tullio di Francesco e con ferrovia Cervaro-Candela;

Est e *ovest*: con fratelli Tullio di Francesco;

Sud: con strada vicinale Piscioli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

4° CORPO
(*Partita catastale n.* 826)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Giannina	40	50	—	Seminativo	III	5	17	72	1.553,16

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, est e *ovest*: con fratelli Tullio di Francesco;

Sud-ovest con strada comunale vecchia Candela-Melfi;

Sud: con strada vicinale Piscioli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 826)					
Giannina	41	33	b	Seminativo	IV	9	65	70	1 738,26

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con strada vicinale Piscioli;
Nord-est: con fratelli Tullio di Francesco;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con Ripandelli Decio fu Ascanio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 305.739 (trecentocinquemilasettecentotrentanove) per il 1° corpo, di L. 562.634 (cinquecentosessantaduemilaseicentotrentaquattro) per il 2° corpo, di L. 3.074.202,60 (tremilionisettantaquattromiladuecentodue e cent. 60), per il 3° corpo, di L. 419.353,20 (quattrocentodiciannovemilatrecentocinquantatre e cent. 20) per il 4° corpo, di L. 486.712,80 (quattrocentottantaseimilasettecentododici e cent. 80) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	4	32	80	1.122,60
2° Corpo	13	56	43	2.060,45
3° Corpo	61	04	87	10.979,67
4° Corpo	5	17	72	1.553,16
5° Corpo	9	65	70	1.738,26
In complesso	93	77	52	17.454,14

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.848.641,60 (quattromilioniottocentoquarantottomilaseicentoquarantuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Ettore fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Ettore fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di ettari 58.36.78, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 42.03.82, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 16.32.96.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 82. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7883)					
Pagliaio di Naccio	67	15	—	Seminativo	II	10	27	44	2.876,83
Piani di Camera	67	41	—	Pascolo cespugliato	II	7	66	55	498,26
Iatta	67	29	—	Seminativo	III	17	00	00	2.380 —
Serra Dolente	67	14	—	Id.	II	7	09	83	1.987,54
				Totali		42	03	82	7.742,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con proprietà del medesimo;
Ovest: con proprietà del medesimo;
Sud: con Lomuti Antonio fu Giuseppe e germani Romano fu Giuseppe-Maria;
Est: parte con la strada vicinale di Grotta dell'acqua.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.315.384,40 (duemilionitrecentoquindicimilatrecentottantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7883)									
Pagliaio di Naccio .	67	15	—	Seminativo	II	16	32	96	4.572,29

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà dello stesso;

Sud: con proprietà dello stesso, e Lomuti Antonio fu Giuseppe.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (Provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di ettari 75.24.61, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 43.20.11, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.04.50.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 81. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7881)					
Piani di Camera	49	32	—	Seminativo	II	0	44	90	125,90
Pezza dell'Orefice	68	33	—	Id.	III	2	11	20	295,68
Isca Lunga	68	97	—	Id.	III	32	78	31	4.589,63
Pezza dell'Orefice	68	46	—	Fabbricato rurale	—	0	04	64	—
Piani di Camera	49	66	—	Seminativo	III	2	13	90	299,46
Id.	49	37	—	Id.	III	1	52	90	214,06
Amendola	49	35	—	Id.	II	4	14	26	1.159,94
				Totali		43	20	11	6.684,49

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con strada provinciale detta via Venosina-Lioj Angiola fu Carlo e Palmieri Savino di Giuseppe;
Nord-est: con strada vecchia comunale di Genzano;
Est: con Parrocchia San Felice;
Sud: con Delizia Giuseppe di Carmine-Talucci Emanuele di Felice-Trotta Rosa Maria fu Carmine-Pellegrino Felice di Rocco e germani Tancredi fu Rocco e parte con proprietà dello stesso.

Il corpo è intersecato nel senso sud-nord dalla strada comunale degli Albanesi e nel senso ovest-est dalla strada provinciale detta via Venosina.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.046.478,70 (duemilioniquarantaseimilaquattrocentosettantotto e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7881)									
Piana di Camera	49	37	—	Seminativo	III	32	04	50	4.486,30

Il terreno sopradescritto confina

Sud: con Pellegrino Felice di Rocco e germani Tancredi fu Rocco;
Est: con la strada comunale degli Albani;
Sud-ovest: con la strada vicinale di Grotta dell'Acqua.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. **1493**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto rispettivamente per L. 2288,11 e L. 1401,96 in termini di reddito dominicale per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altri piani particolareggiati di espropriazione compilati nei confronti dei medesimi singolarmente;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, rispettivamente per L. 2288,11 e L. 1401,96 in termini di reddito dominicale, relativo ai termini ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 45.05.42, specificamente descritti nell'elenco 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 80. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Santangelo Giuseppe ed Ettore fu Alberto, rispettivamente per le quote di L. 2288,11 e di L. 1401,96 in termini di reddito dominicale, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 8187*)					
Corigliano o Coste di Gallicchio	35	133	—	Bosco alto fusto	II	0	19	67	11,80
Piani di Camera	36	56	—	Seminativo	III	4	72	90	662,06
Id.	35	80	—	Pascolo	II	3	26	72	294,05
Id.	36	81	—	Id.	III	0	56	60	27,16
Id.	36	82	—	Id.	II	2	52	69	227,42
Id.	36	83	—	Id.	II	6	63	60	597,24
Corigliano	36	96	—	Id.	III	3	84	94	184,79
Id.	36	97	—	Id.	II	6	92	75	623,47
Id.	36	98	—	Id.	II	3	17	80	286,02
Id.	35	99	—	Bosco alto fusto	II	11	98	15	717,69
Piani di Camera	36	85	—	Pascolo	III	1	21	60	58,37
				Totali		45	05	42	3.690,07

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Calabrese Francesco fu Giovambattista, Lavorano Mariannina fu Raffaele e germani Manieri di Pasquale;

Nord-est: con strada comunale degli Albanesi e Curatella Antonio di Biase;

Sud-est: con strada vicinale Fontana dell'Annunziata;

Sud: con Murante Emanuele di Antonio, Laterraca Michele fu Giuseppe, Pellegrino Rocco fu Vito, Talucci Canio fu Giuseppe e Villanio Luca di Giuseppe

Il corpo è intersecato in parte nel senso sud-nord dalla strada comunale degli Albanesi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.181.761,15 (unmilionecentottantunomilasettecentosessantuno e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 141.36.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1397)					
Santo Spirito	53	110	—	Seminativo	III	14	69	88	4.556,63
Biasi Fiocco	61	1	—	Id.	III	23	19	40	7.190,14
id.	61	4	—	Id.	III	0	90	36	280,12
Id.	61	6	—	Id.	III	0	03	76	11,66
Mantecozzo	54	6	—	Id.	III	16	34	36	5.066,52
Id.	54	12	—	Id.	II	18	32	88	7.881,38
Id.	54	4	—	Id.	II	40	35	70	17.353,51
				Totali		113	86	34	42.339,96

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Saracino Leonardo fu Serafino;
Est: con Cirillo Maria-Antonietta, Saracino Leonardo, Iorio Antonio, ecc.;
Sud con Maggio Filomena fu Giuseppe ed altri, Zicolillo Vincenzo fu Michele;
Ovest: con strada vicinale Ferrante, con la stessa proprietà, con Del Papa Fileno fu Pasquale.

Il corpo è attraversato nella parte sud dalla strada vicinale Biasi-Fiocco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1397)					
Valle Scodella . .	6	30	a	Seminativo	III	27	50	61	8.526,88

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con strada vicinale Ferrante;
Sud: con De Santis fratelli fu Donato e Rizzi Vincenzo di Teodoro;
Ovest: con fratelli Volpone di Domenico.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.179.440,30 (undicimilionicentosettantanovemilaquattrocentoquaranta e cent. 30) per il 1° corpo, di L. 2.302.257,60 (duemilionitrecentoduemiladuecentocinquantasette e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	113	86	34	42.339,96
2° Corpo	27	50	61	8.526,88
In complesso	141	36	95	50.866,84

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 13.481.697,90 (tredicimilioniquattrocentottantunomilaseicentonovantasette e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Saracino Antonio fu Serafino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 115.91.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saracino Antonio fu Serafino, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 5388)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Vangelese	16	1	—	Seminativo	IV	0	38	15	49,59
Cerina	16	7	—	Id.	IV	4[illegible]	01	31	5.591,70
Id.	16	10	—	Pascolo	III	4	12	64	495,17
Id.	16	11	—	Fabbricato rurale	—	0	32	96	—
				Totali		47	85	06	6.136,46

I terreni sopra indicati confinano:

Nord: con Demanio dello Stato e Meringhi Guido di Luigi;
Sud: con Merighi Guido di Luigi;
Est: con Merighi Guido di Luigi ed altri;
Ovest: con strada provinciale Cerignola-Manfredonia.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 5388)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Vangelese	17	1	—	Seminativo	III	21	10	70	6.332,10
Id.	17	10	—	Incolto produttivo	unica	0	18	78	3,76
				Totali		21	29	48	6.335,86

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Merighi Guido di Luigi;
Sud: con Merighi Guido di Luigi;
Est: con Massara Lucia ed Anna-Maria di Francesco;
Ovest: con strada provinciale Cerignola-Manfredonia.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 5388)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Vangelese	17	6	—	Seminativo	III	46	76	87	14.030,61

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Merighi Guido di Luigi;
Sud: con Massara Lucia ed Anna-Maria di Francesco;
Est: con Merighi Guido di Luigi e Massara Lucia ed Anna-Maria di Francesco;
Ovest: con Sfegolà Domenico fu Ruggiero.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.731.560,15 (unmilionesettecentotrentunomilacinquecentosessanta e cent. 15) per il 1° corpo, di L. 1.710.607 (unmilionesettecentodiecimilaseicentosette) per il 2° corpo, di Lire 3.788.264,70 (tremilionisettecentottantottomiladuecentosessantaquattro e cent. 70) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	47	85	06	6.133,46
2° Corpo	21	29	48	6.335,86
3° Corpo	46	76	87	14.030,61
In complesso	115	91	41	26.502,93

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7 230.431,85 (settemilioniduecentotrentamilaquattrocentotrentuno e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 1496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sarapo Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sarapo Vincenzo fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sarapo Vincenzo fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), della superficie di ettari 164.26.10, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 118.24.49, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 46.01.61.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sarapo Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2416)					
Parco dei Buoi	53	26	—	Pascolo cespugliato	I	7	19	58	719,58
Monterotondo	53	8	—	Seminativo	III	32	30	37	7.429,85
Id.	53	48	—	Id.	IV	3	05	84	412,88
				Totali		42	55	79	8.562,31

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-est col regio tratturello tarantino;
Nord-ovest: con la strada vicinale Monterotondo;
Ovest con proprietà Giorentino Liberato Giuseppe fu Domenico ed altre;
Sud: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2416)					
Le Grotte	64	11	—	Uliveto	IV	1	26	68	468,72
Id.	64	12	—	Id.	III	3	01	67	1 508,35
				Totali		4	28	35	1.977,07

I sopradescritti terreni confinano:
Nord con proprietà Terrusi Luigi fu Domenico;
Est: con proprietà Terrusi Luigi fu Domenico;
Ovest: con la strada vicinale Le Grotte;
Sud: con la strada vicinale Le Grotte.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2416)					
Scarano	78	47	—	Mondorleto	I	2	50	00	1.750 —
Id.	78	38	—	Seminativo	IV	1	38	00	186,30
Id.	78	41	—	Pascolo	II	1	66	00	116,20
Id.	78	46	—	Seminativo	III	2	95	00	678,50
Id.	78	52	—	Mondorleto	II	3	12	52	1.953,25
Id.	78	48	—	Seminativo arborato	III	2	42	40	702,96
Id.	78	49	—	Pascolo cespugliato	II	1	07	72	75,40
Id.	78	50	—	Seminativo	III	14	14	08	3.252,38
Id.	77	19	—	Id.	II	1	18	31	343,10
Id.	77	20	—	Id.	II	0	44	16	128,06
				(*Partita catastale n.* 2420)					
Scarano Lama	95	1	—	Seminativo	II	24	25	66	7.034,41
Id.	95	16	—	Pascolo	I	13	13	57	1.313,57
				Totali		68	27	42	17.534,13

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la stessa proprietà Sarapo;
Est: con proprietà Melandri Saverio fu Francesco;
Sud: con proprietà comune di Castellaneta.

L'intero corpo è intersecato nel senso ovest-est dalla strada vicinale Lama Sant'Angelo Scarano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 2416)					
Santo Stefano . .	64	2	—	Seminativo	I	3	12	93	1.251,72

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà Terrusi Domenico di Luigi;
Ovest: con la strada vicinale Sarapo Varole;
Sud: con proprietà Terrusi Luigi fu Domenico.

Indennità di espropriazione offerta L. 2.905.690,75 (duemilioninovecentocinquemilaseicentonovanta e cent. 75) per il 1° corpo, L. 676.891 (seicentosettantaseimilaottocentonovantuno) per il 2° corpo, L. 5.722.422,20 (cinquemilionisettecentoventiduemilaquattrocentoventidue e cent. 20) per il 3° corpo, L. 419.326,20 (quattrocentodiciannovemilatrecentoventisei e cent. 20) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	42	55	79	8.562,31
2° Corpo	4	28	35	1.977,07
3° Corpo	68	27	42	17.534,13
4° Corpo	3	12	93	1.251,72
In complesso . .	118	24	49	29.325,23

Indennità totale di espropriazione offerta L. 11.215.293,25 (undicimilioniduecentoquindicimiladuecentonovantatre e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sarapo Vincenzo fu Andrea, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), constituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2416)					
Santo Stefano	65	6	—	Uliveto	II	6	02	41	4.518,07

Il sopradescritto terreno confina:

Nord ed *est*: con proprietà dello stesso;
Ovest: con il regio tratturello Tarantino;
Sud: con proprietà Rochira Vincenzo fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 2416)

San Domenico	63	1	—	Seminativo	II	19	41	70	5.630,93

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà Sperti Agnese fu Cataldo ed altri;

Ovest: con regio tratturello Orsanese;

Sud ed *est*: con la strada vicinale Spirito-Montecamplo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 2416)

Spallone	53	47	—	Seminativo	II	12	24	75	3.551,77
Id.	53	46	—	Id.	IV	5	28	49	713,46
Monterotondo	53	25	—	Pascolo	III	1	01	58	45,71
Parco dei Buoi	53	26	—	Pascolo cespugliato	I	2	02	68	202,68
				Totali . . .		20	57	50	4.513,62

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con proprietà Terrusi Vito-Maria fu Pietro ed altre;

Sud: con la strada vicinale Spirito-Montecamplo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	6	02	41	4.518,07
2° Corpo	19	41	70	5.630,93
3° Corpo	20	57	50	4.513,62
In complesso . . .	46	01	61	14.662,62

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Maria Cristina fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Maria Cristina fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Maria Cristina fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 130.23.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 112. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Maria-Cristina fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1778)					
Chiagnemamma	4	4	—	Seminativo	III	80	09	21	27.231,31

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: col comune di Lesina;
Est con Chirò Giuseppe fu Severino;
Sud-ovest: con Del Sordo Michele fu Matteo e con la stessa Trotta Maria Cristina;
Ovest: con la stessa proprietà.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1778)					
Chiagnemamma	4	7	—	Seminativo	II	6	51	39	2.800,98
Id.	4	8	b	Id.	II	34	87	91	14.998,01
Id.	4	1	b	Pascolo	I	1	92	58	442,93
				Totali		43	31	88	18.241,92

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-est: col comune di Lesina;
Sud-est: con la stessa Trotta Maria Cristina;
Nord-ovest: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele;
Ovest: con la strada vicinale di Ripalta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1778)					
Coppa delle Rose	2	2	e	Seminativo	II	0	33	00	141,90
Id.	2	1	c	Id.	II	5	98	22	2.572,35
Id.	2	2	b	Id.	II	0	51	49	221,41
				Totali		6	82	71	2.935,66

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele;
Est: con la strada vicinale di Ripalta;
Sud: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele;
Ovest: con Trotta Bice-Anna-Teresa fu Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.216.297,15 (settemilioniduecentosedicimiladuecentonovantasette e cent. 15) per il 1° corpo, di L. 4.738.469,90 (quattromilionisettecentotrentottomilaquattrocentosessantanove e cent. 90) per il 2° corpo, di L. 763.271,60 (settecentosessantatremiladuecentosettantuno e cent. 60) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	80	09	21	27.231,31
2° Corpo	43	31	88	18.241,92
3° Corpo	6	82	71	2.935,66
In complesso	130	23	80	48.408,89

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.718.038,65 (dodicimilionisettecentodiciottomilatrentotto e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, per i terreni ricandenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, matitata Giusso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 198.94.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Teresa fu Carlo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 8588)					
Gubito	354	1	—	Pascolo	III	110	60	78	13.272,94
Id.	354	2	—	Id.	I	1	32	25	304,18
Id.	354	8	—	Fabbricato rurale	—	1	01	25	—
				Totali		112	94	28	13.577,12

terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con Zezza Michele fu Luigi;
Nord-ovest: con Zezza Livia fu Carlo;
Est: con strada vicinale del Gubito;
Sud con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 8588)					
Torretta Gubito	410	1	—	Pascolo	II	1	14	53	206,15
Id.	410	30	—	Id.	I	0	32	00	73,60
Id.	410	31	—	Id.	III	9	70	00	1.164 —
Id.	410	9	—	Incolto produttivo	unica	6	70	07	134,01
				Totali		17	86	60	1.577,76

I terreni sopraindicati confinano:

Nord e *ovest*: con strada vicinale del Gubito;
Sud: con Zezza Maria e Beatrice fu Giulio;
Est: con eredi Zezza Francesco fu Luigi e con Zezza Michele, fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 8588)					
Pozzo Marano	356	1	—	Pascolo	II	7	26	96	1.308,53
Id.	356	6	—	Incolto produttivo	unica	5	05	68	101,14
Id.	356	7	—	Seminativo	III	55	81	24	16.743,71
				Totali		68	13	88	18.153,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Pavoncelli fratelli fu Nicola;
Ovest: con Aiossa Maria fu Giovanni;
Sud: con la stessa proprietà;
Est: con la strada vicinale Torretta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.394.280 (tremilionitrecentonovantaquattromiladuecentottanta) per il 1° corpo, L. 394.440 (trecentonovantaquattromilaquattrocentoquaranta) per il 2° corpo, L. 4.873.219,20 (quattromilioniottocentosettantatremiladuecentodiciannove e cent. 20) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	112	94	28	13.577,12
2° Corpo	17	86	60	1.577,76
3° Corpo	68	13	88	18.153,38
In complesso	198	94	76	33.308,56

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.661.939,20 (ottomilioniseicentosessantunomilanovecentotrentanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 10 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Teresa fu Carlo, maritata Giusso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 199.13.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1952
Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 78. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Teresa fu Carlo, in comune di Ruvo (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7453)					
Lama Quarto	105	1	—	Seminativo	IV	14	91	12	1.118,34
Id.	105	2	—	Fabbricato rurale	—	0	60	99	—
Id.	105	3	—	Seminativo	V	0	48	54	21,27
Id.	105	4	—	Id.	IV	0	57	46	43,10
Id.	105	5	—	Id.	V	0	77	48	38,75
Id.	105	6	—	Id.	V	12	53	64	626.82
Id	105	7	—	Pascolo	II	58	18	83	3.49 ,29
Id.	105	8	—	Seminativo	V	3	93	37	196,68
Id.	105	9	—	Id.	V	6	26	87	313,43
Id.	105	10	—	Id.	V	1	41	79	70,90
Id.	105	11	—	Id.	V	0	69	99	35 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 7453)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Lama Quarto	105	12	—	Seminativo	V	0	78	47	39,23
Id.	105	13	—	Id.	V	0	24	90	12,45
Id.	105	14	—	Id.	V	1	65	33	82,66
Id.	105	15	—	Id.	V	2	14	49	107,25
Id.	105	16	—	Pascolo	IV	0	29	82	6,26
Id.	105	17	—	Id.	III	74	86	92	2.545,55
Id.	105	19	—	Id.	IV	18	73	55	393,44
					Totali	199	13	56	9.145,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Piano d'Annoia;
Est: con la strada provinciale Corato-Gravina;
Sud: con la proprietà di Caputi lambrenghi Paola e Rosa-Maria di Salvatore;
Nord-ovest: con il limite territoriale di Corato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.676.633,75 (duemilioniseicentosettantaseimilaseicentotrentatre e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9101788) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.